



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 17 DEL CONTRATTO
INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE
STIPULATO IL 26 FEBBRAIO 2001 E DELL'ACCORDO PER L'UTILIZZO
DEL F.U.A. 2017 SOTTOSCRITTO IN DATA 7 MAGGIO 2018**

Il giorno 20 giugno 2018, presso il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a seguito di convocazione disposta dal Direttore Generale della Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale, Cons. Roberto Alesse, si sono incontrate:

La Delegazione di parte pubblica presieduta dal Cons. Roberto Alesse

e

I soggetti sindacali di cui all'articolo 8, comma 2, del CCNL e la R.S.U. del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

VISTO il CCNL, comparto Ministeri, quadriennio normativo 1998 - 2001 e biennio economico 1999-2000;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e biennio economico 2002 - 2003, sottoscritto il 12 giugno 2003;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006 - 2009 ed il biennio economico 2006 - 2007, sottoscritto il 14 settembre 2007;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Ministeri per il biennio economico 2008 - 2009;

VISTO il CCNL del comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018 per il triennio 2016-2018;

VISTO il Contratto Integrativo del personale del Ministero dell' Ambiente stipulato il 26 febbraio 2001;

VISTO l'articolo 17 del citato Contratto concernente "Utilizzazione Fondo Unico Amministrazione";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell' Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

VISTO il decreto ministeriale in data 19 gennaio 2015, n. 8, recante l'individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero;

VISTA l'ipotesi di Accordo per l'utilizzo del F.U.A. 2017, sottoscritta in data 7 maggio 2018;

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

VISTA la nota prot. n. 7327 del 17 maggio 2018 con la quale è stata acquisita la prescritta certificazione sulle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria da parte del coesistente Ufficio Centrale di Bilancio;

VISTA la nota prot. n. 7639 del 23 maggio 2018 con la quale l'Ufficio Centrale di Bilancio ha confermato la positiva certificazione, sia sugli aspetti di carattere economico finanziario, sia sulla compatibilità della contrattazione integrativa con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e di contratto, come richiesto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota DFP 37757-P del 22 maggio 2018;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera B), del suddetto Accordo firmato in data 7 maggio 2018, ove è stato destinato l'importo pari al 1%, per il finanziamento delle indennità di Turni e Reperibilità;

VISTO, inoltre, l'articolo 1, comma 1, lettera C) del menzionato Accordo;

VISTA la consistenza della parte fissa del Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2017 pari ad euro 2.014.724,53, disponibilità da depurare dell'importo di euro 10.988,00, onere permanente a carico del FUA derivante dall'applicazione dell'Accordo del 21 dicembre 2009, non compreso tra le voci di impiego delle risorse del FUA 2017;

CONSIDERATO, pertanto, che la effettiva disponibilità della parte fissa ammonta a euro 2.003.736,53;

CONSIDERATO che la parte variabile del Fondo Unico di Amministrazione assegnata con la legge di assestamento del bilancio 2017 ammonta ad euro 619.729,47;

CONSIDERATO, pertanto, che l'importo complessivo del Fondo, ammonta ad euro 2.623.466;

CONSIDERATO, infine, che l'ammontare complessivo del suddetto Fondo, per effetto della riduzione disposta dall'articolo 23, comma 2 del D. Lgs.75/2017, corrisponde ad euro 2.604.516,62;

CONSIDERATO, pertanto, che la disponibilità per Turni e reperibilità pari all'1% dell'ammontare complessivo del FUA 2017, risulta essere di euro 26.045,17;

CONSIDERATO, altresì, che la disponibilità per la contrattazione di posto di lavoro, come previsto dall'articolo 4, comma 3, lett. B del CCNL del 16/2/1999, pari al 20% dell'ammontare complessivo del FUA 2017, risulta essere di euro 520.903,32;

CONVENGONO E STIPULANO

Articolo 1

1. Per l'esercizio finanziario 2017 e a valere sulle disponibilità del FUA 2017, le indennità per **turno, reperibilità, cassa, rischio e mansioni centralinisti non vedenti** e per le **particolari posizioni di lavoro** sono le seguenti con a fianco indicato l'importo giornaliero della corrispondente indennità, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP:

A) TIPOLOGIA IMPORTO IN EURO

A.1 **Maneggio Valori** 5,00


L'indennità A.1 (Maneggio valori) è attribuita al personale strutturalmente assegnato all'Ufficio Cassa della Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale, nonché agli addetti all'Ufficio posta generale per il continuo utilizzo dell'affrancatrice postale.

A.2 **Turni** 8,00

L'amministrazione, come previsto dalla normativa vigente, precisa quanto segue:

L'indennità A.2 (turni) spetta per ogni turno di lavoro esclusivamente al personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio (07:00 – 20:00). In ogni caso, si considera Turno la prestazione lavorativa con inizio dalle ore 13 per consentire l'avvicendamento.

Il numero dei turni effettuabili nell'arco di un mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.



L'Amministrazione precisa che l'individuazione delle unità di personale da adibire ai turni deve essere effettuata mediante l'adozione di un ordine di servizio da parte del competente dirigente.

A.3 Reperibilità

12,00

L'Amministrazione individua in via esclusiva il seguente personale come possibile destinatario:

- a) personale addetto a servizi di emergenza;
- b) personale addetto alla conduzione di automezzi di servizio;
- c) personale addetto a compiti di relazioni internazionali;
- d) personale addetto a compiti di diretta collaborazione con l'opera del Ministro, ad esclusione del personale inserito nel decreto costitutivo degli Uffici di diretta collaborazione già destinatario di un'indennità onnicomprensiva;
- e) personale appartenente alle Direzioni Generali, non ricompreso nelle precedenti lettere, che risulta destinatario di provvedimenti di reperibilità per un numero massimo complessivo per tutti gli addetti, di 30 giornate di reperibilità per ciascun mese.

Come previsto dalla normativa vigente, si segnala quanto segue.

Ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di 6 volte in un mese e non più di 2 volte di domenica nell'arco di un mese.

Il personale destinatario dell'indennità di reperibilità, ad eccezione del personale addetto alla conduzione delle autovetture di servizio, deve essere stato individuato con ordine di servizio specifico e formale, non ricognitivo, del dirigente competente, da trasmettere alla Direzione Generale degli affari generali e del personale.

Per l'anno 2017, le risorse complessivamente destinate a tale indennità non potranno superare l'importo di euro 8000.

A.4 Indennità uso terminale

3,00

E' destinata al personale che svolge attività al PC o videoterminale.

B) TIPOLOGIA

IMPORTO IN EURO

B.1 DELEGATI DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

11,00

Tale indennità viene attribuita al personale nominativamente individuato con specifico provvedimento adottato dal competente Dirigente (Direttore di Divisione), ai sensi dell'articolo 17, comma 1 bis, del D. Lgs. 165/2001, al fine di delegare alcune delle competenze previste al comma 1 del medesimo articolo.

B.2 VICARIO, CONSEGNATARIO, CASSIERE, RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

10,00

Il personale destinatario dell'indennità di Vicario deve essere nominativamente individuato con specifico provvedimento adottato dalla competente funzione dirigenziale e la relativa posizione può essere riferita ad un solo soggetto nell'ambito di ciascun Ufficio di livello dirigenziale non generale.

B.3 COORDINATORI DI SETTORI O DI SEZIONE, CAPI SETTORE, CAPO SEGRETERIA D.G., UFFICIALE ROGANTE

6,00

Rientra in questa posizione particolare il personale, compresi il Vice Consegnatario ed il Vice Cassiere, che dirige o coordina, anche con incarico del Sig. Ministro, purché a titolo gratuito e continuativo, vari settori, ovvero più unità lavorative e/o gruppi formati da personale delle qualifiche professionali pari o inferiori, o eventualmente anche da personale esterno.

Il personale individuato nella posizione B.3 non può coordinare il personale destinatario della posizione B.4 in quanto quest'ultima posizione si riferisce ad unità di personale che svolgono in maniera autonoma e non coordinata compiti assegnati dal dirigente.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with '3' below it, and several other initials and signatures on the right.

Il personale destinatario della posizione particolare B.3 deve essere nominativamente individuato con specifico provvedimento adottato dal Direttore di Divisione, in mancanza del quale a detto personale sarà attribuita l'indennità prevista dalla posizione B.7.

B.4 RESPONSABILE DI ATTIVITA' PROCEDIMENTALI COMPLESSE 5,60

E' destinatario della predetta posizione il personale che svolge, senza compiti di coordinamento, attività di tipo gestionale che richiedono approfondite conoscenze di natura giuridica, amministrativo-finanziaria, informatico-statistica, tecnico-ambientale, nonché il personale responsabile di gestione dei flussi documentali.

Il personale deve essere individuato con specifico provvedimento da cui risulti la particolare tipologia del lavoro e l'elevata professionalità dell'incaricato, in mancanza del quale a detto personale sarà attribuita l'indennità prevista dalla posizione B.7.

B.5 ADDETTI AD ATTIVITA' DISAGIATE E GRAVOSE, AI SERVIZI DI EMERGENZA E ALLE SEGRETERIE DEI DIRETTORI GENERALI 5,20

Spetta al personale addetto alla conduzione di automezzi di servizio, all'ufficio stampa, ai grafici, ai cartografi e ai terminalisti spt, nonché agli addetti strutturalmente assegnati al servizio protezione e prevenzione della Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale, nonché agli addetti della sezione operativa emergenza in mare. Per gli addetti alle segreterie dei Direttori Generali, l'indennità spetta in via esclusiva al personale formalmente e strutturalmente inserito negli Uffici di segreteria dei Direttori Generali individuati con provvedimento formale del Direttore Generale titolare.

B.6 AUTISTI IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE DESTINATI AL SERVIZIO TRASPORTO, RICEZIONE E ACCETTAZIONE SOLO POSTA CENTRALE 7,00

Spetta esclusivamente ai conducenti di automezzi assegnati alla Divisione I della Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale.

Le suddette unità lavorative non hanno comunque titolo alla indennità di tipo A4.

B.7 ADDETTI AI SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICO-AMBIENTALI E INFORMATICI 5,00

S'intendono le unità di personale che svolgono compiti di carattere operativo in relazione alla funzionalità degli uffici (addetti all'ufficio posta centrale AGP; ufficio del consegnatario; ritiro materiali; ufficio cassa; segreteria; protocollo e archivio; centralinisti e telex; consegna e ritiro atti parlamentari e provvedimenti normativi; rilascio documenti personali; sicurezza e gestione delle reti informatiche; servizio/ufficio sistemi informatizzati; rilascio badge e inserimento r.i.l.p.; traduttori e interpreti; gestione trattamento economico; procedimento amministrativo; predisposizione programmi informatici applicativi; interfaccia utente con sistemi informatici; gestione ed erogazione risorse finanziarie; monitoraggio economico finanziario; alla rilevazione delle presenze; servizi telefonici, etc.).

B.8 CENTRALINISTI NON VEDENTI 10,00

B.9 PERSONALE CHE EFFETTUA TRASPORTO VALORI PER SERVIZIO ESTERNO (SOLO NEI GIORNI IN CUI SI VERIFICA TALE CONDIZIONE) 6,60

Articolo 2

1. Le indennità descritte nel precedente articolo 1, lettera A, non sono cumulabili tra loro.
2. Le indennità descritte nel precedente articolo 1, lettera B, non sono cumulabili tra loro.

SM Ae R

AM R 4 MV

SSA ER

RAE
AG

3. Le indennità descritte nel precedente articolo 1, lettera A, sono cumulabili con una sola posizione particolare tra quelle individuate nella lettera B. In caso di coincidenza di più posizioni particolari, viene corrisposto il trattamento economico più favorevole nella giornata.

4. Tutto il personale deve essere destinatario delle indennità ricomprese nella tipologia B del precedente articolo 1.

5. La Direzione AA.GG e del Personale trasmetterà a tutte le Direzioni e Uffici interessati, nei tempi previsti, un modello unico per la trasmissione dei dati necessari per l'esatta individuazione e per l'erogazione dei compensi individuali, anche per quanto concerne la parte riservata alla quota del 20%, nonché per la ricognizione dei provvedimenti formali ove previsti.

6. All'atto dell'erogazione dei compensi maturati da ciascun dipendente sarà consegnato un riepilogo, predisposto dal competente Ufficio della Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale preposto alla contabilizzazione e successiva predisposizione dei mandati di pagamento, recante la tipologia della particolare posizione attribuita al dipendente stesso, il numero di giorni considerati, l'importo totale.

7. In applicazione di quanto espressamente previsto dall'Ipotesi di Accordo stipulata in data 7 maggio 2018, i compensi previsti al precedente comma 1 non competono né ai dipendenti di ruolo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, né a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, distacco o fuori ruolo in servizio presso lo stesso Ministero, che operino in seno ad Organismi, Commissioni, Segreterie Tecniche, Nuclei e/o contingenti previsti da particolari disposizioni legislative, regolamentari e/o provvedimentali, comunque denominati, e che, comunque, siano destinatari dell'attribuzione di specifiche indennità. Sono compresi nel suddetto divieto di cumulo i dipendenti del Ministero, o comandati presso lo stesso, comunque inseriti nei contingenti previsti dalle varie ordinanze di protezione civile destinatari di specifiche indennità, anche se forfetariamente ragguagliate ad un predeterminato numero di ore di lavoro straordinario.

8. I compensi di cui al precedente articolo 1 non competono al personale inserito nel decreto costitutivo degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

9. Le Direzioni/Uffici ministeriali competenti alla gestione delle citate normative di settore o dei provvedimenti equiparati dovranno comunicare i nominativi del personale per il quale opera il divieto di cumulo di cui ai precedenti commi 7 e 8, alle Direzioni/Uffici presso le quali il personale medesimo è assegnato e presta effettivo servizio.

Tali ultime Direzioni/Uffici terranno in considerazione le segnalazioni ricevute dall'Ufficio ministeriale competente alla gestione delle normative di settore o dei provvedimenti equiparati, ai fini della contabilizzazione dei compensi di cui al precedente articolo 1.

10. Le indennità giornaliere indicate all'articolo 1 non competono al personale dipendente da soggetti non compresi tra le pubbliche amministrazioni secondo la definizione data dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 (ad esempio, personale di società pubbliche) eventualmente in servizio presso il Ministero in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o aspettativa.

Le stesse indennità non competono, inoltre, al personale di altre pubbliche amministrazioni che si trovi in servizio presso il Ministero in posizione di comando, distacco o fuori ruolo e che percepisca da parte della propria amministrazione analoghe competenze.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "Ac", "OR", "M", "es", "5", "M.V.", "E", "SAR", and "R".

Articolo 3

1. Gli importi di tutte le indennità previste al precedente articolo 1 sono suscettibili di variazione in misura proporzionale alle risorse che saranno effettivamente disponibili, tenuto conto di quanto previsto nell'Ipotesi di Accordo stipulato in data 7 maggio 2018 nelle premesse indicato, nonché dalla vigente normativa contrattuale.
2. L'indennità per i centralinisti non vedenti è esclusa da quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

Articolo 4

1. Le Parti concordano che l'Amministrazione fornirà informativa alle OO.SS. sugli esiti della ripartizione del FUA 2017 oggetto del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

Parte Pubblica

Cons. Roberto Alesse



La R.S.U.

Conte Franco

Vinciarelli Massimo

Nardi Franca

Di Vico Angelo

Graziano Antonio

Izzillo Giovanni

Vaiano Monica

Bianco Antonio











Soriano Silvana

D'Antino Settevendemie Andrea

Previti Rosario

Giangreco Roberto

Agostini Cinzia



C.G.I.L./FP

C.I.S.L./FP



U.I.L./PA

CONFSAL/UNSA

CONFINTESA

Agenda para
Club Deportivo
Real